



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI
AUSILIARI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. MITE N. 51 DEL 29/01/2021)
PER LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA REGIONE SARDEGNA – II EDIZIONE**

DPCM 11 LUGLIO 2018: CATEGORIA “PULIZIA”

ID APPALTO N. 36875

CHIARIMENTI 3

CHIARIMENTO N. 1

Abbiamo notato che la cauzione provvisoria richiesta è già ridotta all'1% dell'importo complessivo di gara. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, il possesso di specifiche certificazioni o requisiti, quali la certificazione di qualità ISO, potrebbe permettere ulteriori riduzioni della cauzione provvisoria.

Desidereremmo pertanto sapere se, nonostante l'applicazione di una riduzione all'1%, è comunque possibile beneficiare delle ulteriori riduzioni previste dal suddetto decreto legislativo, o se tale riduzione rappresenta già il valore minimo applicabile.

RISPOSTA

Si specifica che l'importo della garanzia, pari all'1% del valore complessivo di ciascun lotto ed indicato nella Tabella 7, al paragrafo 10, del Disciplinare di gara, è ridotto nei termini indicati dal comma 8 dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023. Pertanto, il calcolo relativo alle riduzioni della cauzione provvisoria è effettuato sull'1% del valore complessivo del lotto al quale l'operatore partecipa. E' pertanto possibile beneficiare delle ulteriori riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

CHIARIMENTO N. 2

Si chiede se, per la garanzia provvisoria, sia ammissibile la riduzione del 10% nel caso in cui l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come previsto dall'art. 106 comma 8 d.l.gs. 36/2023.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

RISPOSTA

Si chiarisce che *“la riduzione del dieci per cento della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 106, comma 8, del codice per il caso di fideiussioni gestite mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti è applicabile nei soli casi in cui è garantito lo svolgimento, mediante piattaforma, di tutte le fasi del ciclo di vita della polizza”*, è quanto previsto nell’Atto del Presidente dell’ANAC del 28 giugno 2024 *“Proroga delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 e il Comunicato del 31/01/2024 e ulteriori chiarimenti in materia di garanzie fideiussorie”*.

Pertanto, l’emissione di una fidejussione in formato digitale non è di per sé sufficiente per l’ottenimento della riduzione della cauzione indicata nel quesito, salvo la possibilità di gestire la fidejussione mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

CHIARIMENTO N. 3

Si chiede conferma che, nel caso di possesso della certificazione ISO 14001, si applichi la riduzione del 10% come da previsione del Disciplinare.

RISPOSTA

Si conferma.

CHIARIMENTO N. 4

Si chiede conferma che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale, il requisito di cui all’art 6.1 let. b) *“iscrizione al registro delle imprese di pulizia DM 274/97”* ad una determinata fascia di classificazione sia soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

RISPOSTA

Si conferma.

Ai sensi del paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara per ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE/aggregazione di rete è richiesto il possesso del requisito di iscrizione al registro delle imprese di pulizia o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui alla L.82/1994 e al suo Regolamento di attuazione D.M. 274/1997 per attività inerenti i servizi oggetto di gara. Si precisa che il raggiungimento della fascia di classificazione richiesta per ciascun lotto può essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE/rete di impresa nel suo complesso.

CHIARIMENTO N. 5



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

Si chiede conferma della possibilità di poter usufruire della riduzione del 20% dell'importo della cauzione in caso di possesso delle certificazioni previste dal D.Lgs. 36/23 e cumulabile con la riduzione del 30% dell'importo sempre prevista dal codice.

RISPOSTA

Al paragrafo 10 del Disciplinare di gara (punto c a pagina 38) è prevista una "Riduzione del 10% cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi di cui all'allegato II.13 del codice".

CHIARIMENTO N. 6

Si chiede cortesemente di specificare il numero degli addetti attualmente in servizio per ciascun lotto, con la precisazione delle ore settimanali per ciascuno.

RISPOSTA

E' pubblicato il file "Allegato D – Elenco del personale attualmente impiegato nei servizi resi alle Amministrazioni contraenti di cui all'Allegato C distinte per lotto" nell'area visibile ai fornitori dell'RdO di qualifica e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (<http://www.regione.sardegna.it>) che riporta l'elenco del personale in servizio presso le Amministrazioni che hanno aderito alle Convenzioni stipulate nel 2021 e le informazioni richieste nel chiarimento.

CHIARIMENTO N. 7

In riferimento alle attività di pulizia a canone, moltiplicando le superfici relative a ciascuna Area Omogenea per gli importi unitari a base d'asta si ricava un importo complessivo leggermente diverso da quello posto a base di gara, come evidenziato, a titolo di esempio, nella seguente tabella relativa al Lotto 2

Area omogenea	Mq	€/mq/mese a base d'asta	Importo quadriennale
Area Uffici ST A	42.975,97	2,40	4.950.831,74
Area Uffici ST B	51.734,65	1,98	4.916.861,14
Area Uffici ST C	8.020,19	1,55	596.702,14
Aree di collegamento coperte /Spazi connettivi ST A	33.260,12	0,95	1.516.661,47
Aree di collegamento coperte /Spazi connettivi ST B	3.113,67	0,65	97.146,50
Area Servizi igienici ST A	11.198,67	6,00	3.225.216,96
Area Servizi igienici ST B	1.979,91	4,50	427.660,56



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

Area Servizi igienici ST C	305,63	3,00	44.010,72
Aree Tecniche ST A	57.168,51	0,60	1.646.453,09
Area Sale e Centri Polifunzionali ST A	18.936,09	1,80	1.636.078,18
Area Sale e Centri Polifunzionali ST B	819,00	1,40	55.036,80
Area Sale e Centri Polifunzionali ST C	0,00	0,70	0,00
Area Aule Corsi ST A	733,19	2,40	84.463,49
Area Aule Corsi ST B	82,39	1,90	7.513,97
Area Laboratori di ricerca ST A	11.119,60	1,98	1.056.806,78
Area Palestre ST A	0,00	1,65	0,00
Area Casa dello studente ST A	17.251,45	3,00	2.484.208,80
Aree esterne pavimentate ST A	190.885,16	0,21	1.924.122,41
Aree esterne pavimentate ST B	39.635,42	0,14	266.350,02
TOTALE			24.936.124,77
IMPORTO A BASE ASTA			24.936.128

Ne deriva che il ribasso offerto dal concorrente, applicato all'importo complessivo a base d'asta per i servizi di pulizia a canone, non collimerà con quello derivante dal prodotto dei prezzi unitari ribassati per le superfici stimate, richiesto nella tabella di cui al punto A delle giustifiche di seguito riprodotta.

Area omogenea	Mq	€/mq/mese a base d'asta	Ribasso	€/mq/mese ribassato	€ per 4 anni (mq X €/mq/mese offerto X 48)
Area Uffici ST A					
Area Uffici ST B					
Area Uffici ST C					
Aree di collegamento coperte /Spazi connettivi ST A					
Aree di collegamento coperte /Spazi connettivi ST B					
Area Servizi igienici ST A					
Area Servizi igienici ST B					



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

Area Servizi igienici ST C					
Aree Tecniche ST A					
Area Sale e Centri Polifunzionali ST A					
Area Sale e Centri Polifunzionali ST B					
Area Sale e Centri Polifunzionali ST C					
Area Aule Corsi ST A					
Area Aule Corsi ST B					
Area Laboratori di ricerca ST A					
Area Palestre ST A					
Area Casa dello studente ST A					
TOTALE					

Si chiedono chiarimento in merito a tali incongruenze, rilevate in tutti i Lotti della procedura.

RISPOSTA

Trattandosi di Convenzione quadro gli importi sono stati oggetto di arrotondamenti. In ogni caso non si rileva alcuna criticità e si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara .

CHIARIMENTO N. 8

Si chiede di chiarire se i costi della sicurezza e quelli della manodopera da indicare nel Modulo dell'Offerta siano da riferire alle sole attività di pulizia a canone o all'offerta nel suo complesso.

RISPOSTA

I costi della manodopera e quelli relativi alla sicurezza devono essere riferiti a tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e quindi all'offerta nel suo complesso.

CHIARIMENTO N. 9

Si chiede conferma che la relazione Tecnica debba essere composta da 40 facciate e in un numero massimo di 20 fogli (fronte retro).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

RISPOSTA

Si conferma.

CHIARIMENTO N. 10

In merito alla stesura della Relazione Tecnica si chiede se è possibile modificare i margini previsti nell'Allegato 11 – Schema di offerta tecnica pulizia.

RISPOSTA

La redazione della relazione tecnica dovrà rispettare le indicazioni riportate al paragrafo 16 del Disciplinare di gara.

CHIARIMENTO N. 11

Con riferimento agli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'Allegato 12, applicando le rese minime al fine di ottenere il massimo punteggio tecnico al criterio ID-8 si ottiene un monte ore che moltiplicato per il costo orario di un addetto di II° livello (tabella nazionale Luglio 2023) porta ad ottenere un importo della manodopera superiore al valore stimato della stessa riportata all'art. 3 del Disciplinare. Inoltre, si nota che nel documento "Relazione tecnica illustrativa pulizie uffici 2 edizione" all'art. 4, sono indicate anche delle rese medie maggiori di quelle delle rese minime. Si chiedono chiarimenti in merito.

RISPOSTA

Si precisa che le "rese minime" riportate sia nel disciplinare che nella Relazione tecnico illustrativa sono dei valori soglia al di sotto dei quali non verrà attribuito ulteriore punteggio in sede di valutazione dell'offerta e non sono quelle che sono state utilizzate per la determinazione dei prezzi a base d'asta. Le rese utilizzate per la determinazione del costo della manodopera sono le "rese medie" riportate nel documento "Relazione tecnico illustrativa".

CHIARIMENTO N. 12

Nell'Allegato 3 "Giustificativi Offerta Economica" sono previste delle tabelle di dettaglio per i servizi A e B relativamente ai costi della manodopera e per l'importo complessivo relativo alle diverse aree omogenee. Infine, a pagina 6 è riportata una tabella dove inserire il dettaglio complessivo dei costi suddiviso per singole voci (spese generali d'azienda, costi di approvvigionamento dei prodotti forniti e dei materiali, ecc.). In merito a quest'ultima tabella, si chiede di chiarire se deve essere unica per l'intero servizio (A+B+C+D) o ne devono essere esplicitare due, una per il solo servizio A e una per il solo servizio B



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

RISPOSTA

I giustificativi relativi alle voci (spese generali d'azienda, costi di approvvigionamento dei prodotti forniti e dei materiali, ecc.) devono essere riferiti all'offerta nel suo complesso.

CHIARIMENTO N. 13

Con riferimento all'art. 16 – punto e) del Disciplinare di gara, relativamente alle macchine viene chiesto di indicarne il numero. Essendo una Convenzione, in questa fase non si conoscono i singoli immobili che usufruiranno del servizio. Quindi l'informazione quantitativa legata ai macchinari risulta per forza di cose affetta da notevoli incertezze. Per tanto si chiede di confermare che il riferimento al numero delle macchine sia un refuso.

RISPOSTA

Con riferimento al paragrafo 16 "Offerta Tecnica" punto e) all'operatore viene richiesto di indicare l'**elenco completo dei prodotti e delle macchine**, corredato dalle relative schede tecniche, che il concorrente si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 51 del 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Laddove si riporta che *"il concorrente deve indicare il numero ed il tipo di macchine che intende impiegare, la denominazione sociale del produttore e il relativo modello, ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale"* deve intendersi, trattandosi di convenzioni quadro, come numerosità delle differenti tipologie di macchinari offerte.

CHIARIMENTO N. 14

Come requisito di idoneità professionale, l'art. 6.1 del Disciplinare richiede l'iscrizione nel registro delle imprese di pulizia, fissando altresì una determinata fascia di classificazione a seconda del lotto a cui si intenda partecipare. In caso di partecipazione in RTI, l'art. 6.4 del Disciplinare richiede che ciascuna impresa costituente il raggruppamento sia in possesso dell'iscrizione al registro delle imprese di pulizia, ma non impone (né potrebbe, per le ragioni qui di seguito illustrate) che ciascuna di esse sia anche singolarmente in possesso dell'intera fascia di classificazione. Per principio recetto, infatti, «solo l'iscrizione al registro istituito dal d.m. n. 274/1997 costituisce requisito di idoneità professionale, mentre il possesso della fascia H richiesto dal bando è indice di capacità economico – finanziaria, tanto che l'art. 4 del d.m. 274/1997 richiede l'aggiornamento delle variazioni negative della fascia di classificazione di appartenenza entro un anno dal loro verificarsi, ferma restando l'iscrizione nel registro» (T.A.R. Abruzzo, sez. I, 16 marzo 2023, n. 140; C.G.A.R.S., sez. giur., 12 gennaio 2022, n. 32; T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, 2 dicembre 2021, n. 1758; T.A.R. Puglia, sez. III, 20 luglio 2018, n. 1096; T.R.G.A. - Trento, 13 gennaio 2017, n. 9; Delibera ANAC n. 567 del 6 dicembre 2023). Il che, tra l'altro, appare coerente con quanto previsto ai sensi dell'art. 68, co. 11, D.Lgs. 36/2023, a mente del quale «i raggruppamenti ... di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano ... abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali».



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

Una diversa interpretazione, che pretendesse di riferire il possesso dell'intera fascia di classificazione a ciascun membri dell'ATI e non consentisse di cumulare i fatturati rispettivamente realizzati nel settore, avrebbe inevitabilmente l'effetto di privare di ogni significato e utilità il ricorso alla partecipazione in raggruppamento, finendo così per obliterare la portata di un fondamentale istituto di derivazione euro-unitaria (se un'impresa è già in possesso dell'intero requisito previsto ai fini di qualificazione, è evidente che non vi sarà motivo di riunirsi in ATI; viceversa, le imprese che non possiedono per intero il requisito, tipicamente individuabili in quelle di più ridotte dimensioni, si vedrebbero impedita la partecipazione, non potendo unire le proprie forze).

Simili ostacoli non sono ammessi, tanto che, per giurisprudenza pacifica, «la previsione della *lex specialis* che precluda tout court la partecipazione alla gara a raggruppamenti di tipo orizzontale ... va qualificata a tutti gli effetti alla stregua di causa d'esclusione atipica affetta da nullità» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2020, n. 2785; nonché Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2019, n. 947, ove si osserva come «non avrebbe avuto quindi senso limitare la partecipazione alle sole a.t.i. i cui membri erano già in possesso singolarmente dei requisiti di capacità economica di accesso; una clausola di tal guisa, inoltre, sarebbe in contrasto col principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, co. 8, d. lgs. 50 del 2016»).

Alla luce di quanto precede, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, fermo restando che ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad essere iscritto nel registro delle imprese di pulizie e a possedere quindi una fascia di classificazione, è peraltro consentito il cumulo delle fasce possedute da ciascun membro dell'ATI, in modo che il raggruppamento, nel suo complesso, soddisfi la fascia di classificazione prevista con riguardo al lotto per il quale si intende partecipare”.

RISPOSTA

Si conferma. Si veda la risposta al chiarimento 4.